

INTERMEDIARI FINANZIARI, SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA, NON FINANZIARIA E ASSIMILATI (EX ART. 162-BIS, TUIR): PRESUPPOSTI APPLICATIVI - CHIARIMENTI

Risposte Agenzia Entrate a Interpello n. 177/2022 e n. 178/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposte agli interpelli in esame, fornisce chiarimenti in ordine agli elementi patrimoniali da considerare ai fini del test di prevalenza, previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 162-bis del TUIR, necessario - in taluni casi - per stabilire se un soggetto assuma la qualifica di intermediario finanziario, società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione non finanziaria.
- ✓ In particolare, come si ricorderà, rientrano tra gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria (anche) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. L'esercizio in via prevalente sussiste, sulla base del comma 2 citato, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
- ✓ Secondo la risposta n. 177, tra gli altri elementi patrimoniali rientrano i finanziamenti erogati alle partecipate, a prescindere dalla tipologia di finanziamento, a breve o a lungo termine, o dal fatto che sia erogato *una tantum* e abbia dunque carattere occasionale e non strutturale. La *ratio* della disposizione normativa è infatti quella di adottare una qualificazione del soggetto il più possibile aderente alla natura del rapporto in essere con la partecipata. In tale ottica, i finanziamenti vengono equiparati alle partecipazioni detenute.
- ✓ La risposta n. 178 dell'Agenzia si concentra invece sulle condizioni al ricorrere delle quali un soggetto assume la qualifica di società di partecipazione non finanziaria (ex cd. holding industriali). In dettaglio, secondo il comma 3 dell'art. 162-bis, TUIR, dette condizioni sono verificate quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. A differenza del comma 2, non devono essere presi in considerazione gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. Al riguardo, l'Agenzia, sulla base di un parere rilasciato dal Dipartimento delle Finanze, conferma detta esclusione e chiarisce che il tenore letterale del comma 3 citato non consente una diversa interpretazione volta a considerare gli impegni ad erogare fondi e le garanzie ai fini del calcolo della prevalenza.

